Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00004145/A0300C-01 29/01/18 CR
Cl.02-18-04/1970/2018/X

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

10:31 26 GEN 2018
A01000 105

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 1970
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula	☐
Ordinarie a risposta orale in Commissione	☐
Ordinarie a risposta scritta	☐
Indifferibile e urgente in Aula	☒
Indifferibile e urgente in Commissione	☐

OGGETTO: ***Continuità assistenziale a favore degli anziani malati cronici non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano a questi assimilabili.***

Premesso che

- il diritto alle cure sanitarie trova il suo fondamento nell'articolo 32 della Costituzione italiana, che recita: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*". Il Servizio sanitario nazionale (SSN), istituito con Legge n. 833/1978, garantisce il diritto alle cure attraverso le Regioni e le Aziende sanitarie locali e specifica, altresì, che le ASL sono obbligate a provvedere alla "*tutela della salute degli anziani, anche al fine prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emeraginazione*";

- in base alle leggi vigenti - in particolare il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 "*Definizione dei livelli essenziali di assistenza (Lea)*", le cui disposizioni sono cogenti in base all'articolo 54 della Legge n. 289/2002 - compete al SSN garantire, senza limiti di durata, le cure socio-sanitarie anche alle persone anziane colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza. Fra tali prestazioni sono ricompresi anche gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza;

premesso, altresì, che

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2013 - dopo aver definito come non autosufficienti le *"persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri"* - ha precisato che *"l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001"* e che il loro soddisfacimento è obiettivo primario e non negoziabile dell'azione amministrativa, a fronte di diritti fondamentali dei cittadini che si pongono in termini di assolutezza e irrinunciabilità;

- la Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 72-14420 del 20 dicembre 2004, ha approvato il *Percorso di continuità assistenziale*, nelle sue articolazioni, per gli anziani non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano a questi assimilabili;

- la suddetta deliberazione ha previsto che il *Percorso di continuità assistenziale* debba avere una durata massima di 60 giorni a carico del Servizio sanitario regionale, ma ha anche stabilito che, al termine di tale periodo, ove necessiti il caso di specie, sia assicurata la continuità attraverso l'utilizzo di altre risposte socio-sanitarie appropriate quali: a) Cure Domiciliari in Lungassistenza; b) Interventi economici a sostegno della domiciliarità; c) semiresidenzialità; d) Residenzialità;

appreso che

- da diverso tempo (come, peraltro, già evidenziato in diversi atti di sindacato ispettivo presentati in Consiglio regionale) sono segnalati casi di strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale che richiedono l'imputazione di una quota alberghiera, a carico di pazienti malati cronici non autosufficienti o affetti da demenza senile, al termine del percorso di ricovero, in caso di opposizione alle dimissioni da parte di loro congiunti che hanno richiesto la continuità terapeutica attraverso il ricovero definitivo in una RSA convenzionata;

- talvolta, in tali situazioni, i legali delle case di cura avrebbero addirittura trasmesso alla Procura della Repubblica segnalazioni di abbandono di incapace riferite ai familiari che si sono avvalsi del diritto all'opposizione alle dimissioni, con richiesta della continuità assistenziale prevista dalla normativa vigente;

appreso, inoltre, che

- sarebbero numerose anche le case di cura private convenzionate che condizionano l'accesso degli anziani malati cronici non autosufficienti, inviati dalle ASL, imponendo agli stessi o ai loro congiunti la sottoscrizione dell'impegno di accettare le dimissioni alla scadenza di un periodo di tempo prestabilito;

sottolineato che

- proprio a sostegno della continuità assistenziale a favore degli anziani malati cronici non autosufficienti, è intervenuto, in data 14 maggio 2012, il Difensore Civico della Regione Piemonte affermando che le Amministrazioni devono garantire la promozione del benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, prevedendo l'aggravamento delle loro patologie, ovvero rallentando il peggioramento della disabilità o della progressione della malattia cronica - come disposto dalla legge regionale n. 10/2010 e dalla suddetta deliberazione n. 72-14420 del 2004 - realizzando un percorso continuativo di misure socio-sanitarie appropriate e disponibili;

- il Difensore Civico Regionale - sottolineando che la continuità assistenziale altro non è che "*una estrinsecazione del diritto alla salute costituzionalmente protetto dall'articolo 32 della Costituzione*" - ha poi affermato che sull'Amministrazione "*gravi, in definitiva, l'onere di farsi in qualche modo carico di ogni conseguenza sfavorevole in termini economici a carico del cittadino incolpevole e, viceversa, bisognoso di assistenza in regime di continuità, riconosciuto dallo stesso Ente*". Il Difensore ha, infine, precisato che l'inadempimento dell'Amministrazione è riportabile in termini di responsabilità giuridicamente rilevante, in quanto l'Ente non può sottrarsi alle istanze dei "*cittadini particolarmente svantaggiati, che non meritano di subire pregiudizi o, talora, di rimanere in attesa di continuità assistenziale ai medesimi negata, ritardata talora anche fino alla morte*";

INTERROGA

Il Presidente della Giunta	☐
L'Assessore/a	☒

- **per sapere** quali azioni la Giunta regionale intenda intraprendere nei riguardi delle case di cura private convenzionate, al fine di contrastare il ripetersi di azioni analoghe

a quelle sopra illustrate, adottate da alcune strutture nei confronti dei propri pazienti e dei loro congiunti;

- **per sapere** come si intenda assicurare il rispetto del principio di continuità assistenziale nei confronti dei pazienti anziani malati cronici non autosufficienti, o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano a questi assimilabili, che si sono avvalsi del diritto all'opposizione alle dimissioni con richiesta della continuità terapeutica e che sono ancora in attesa di posto letto convenzionato definitivo in RSA;
- **per sapere** se sia stato intrapreso un percorso finalizzato a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2010 sui servizi domiciliari per persone non autosufficienti.

Torino, 23 gennaio 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)